

DIREZIONE GENERALE

VERBALE PROCEDURA ART. 1, COMMA 2, LETT. B) DELLA LEGGE N. 120/2020

VERBALE DEL RUP N. 2 IN DATA 25.10.2021

Procedura negoziata telematica esperita con le modalità dell'RDO sul portale SardegnaCAT, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) della legge n. 120/2020 finalizzata all'

**AFFIDAMENTO DI SERVIZI ASSICURATIVI A FAVORE DELL'AZIENDA REGIONALE PER L'EDILIZIA ABITATIVA.
COPERTURA ASSICURATIVA "GLOBALE FABBRICATI" INCLUSA GARANZIA RCO. CIG 8925131319**

VERIFICA DELLE GIUSTIFICAZIONI DEI COSTI DELLA MANODOPERA TRASMESSE DALL'OPERATORE ECONOMICO AVIVA ITALIA S.P.A., AI SENSI DEGLI ARTT. 95 COMMA 10 - 97 COMMA 5 LETT. D) D.LGS N. 50/2016. CONGRUITA' DELL'OFFERTA.

Il giorno 25 ottobre 2021, alle ore 10.30, l'Ing. Stefania Pusceddu, in qualità di RUP della procedura in oggetto (d'ora in poi RUP), con il dott. Salvatore Iecle con funzioni segretario verbalizzante, ambedue dipendenti dell'A.R.E.A., procede alla valutazione delle spiegazioni inviate dall'operatore economico AVIVA Italia S.p.A. riguardo la giustificazione dei costi del personale.

Premesso che:

- in data 22.10.2021, con nota n. 38434, è stato invitato l'operatore economico a presentare, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice, le spiegazioni relative ai costi del personale dichiarati in sede di gara ai fini del rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5 lett. d) del D.Lgs. 50/2016;
- con comunicazione in data 22.10.2021, prot. n. 38497, l'operatore economico ha prodotto le spiegazioni relative al costo del personale;

Il RUP da lettura della documentazione inviata da AVIVA Italia S.p.A. e, dopo una puntuale analisi della documentazione fornita e dall'analisi delle tabelle retributive riguardo il CCNL del settore Assicurativo per i dipendenti di compagnia di assicurazione non dirigente, rileva quanto segue:

- l'offerta pervenuta dall'operatore economico AVIVA ITALIA S.p.a. rispetta i minimi salariali retributivi orari previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati più rappresentativi.

Tutto quanto sopra premesso si ritiene pertanto che il costo della manodopera espresso dall'Operatore economico AVIVA ITALIA S.p.a. rispetti i minimi salariali retributivi previsti dalla contrattazione collettiva

stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, nonché le norme in materia previdenziale ed assistenziale.

Considerato quanto sopra espresso non si ritiene necessario acquisire ulteriori spiegazioni o precisazioni per la giustificazione del Costo del personale e, pertanto, si dichiara chiusa l'operazione di verifica delle giustificazioni rese in merito al costo della manodopera.

Riguardo la congruità dell'offerta si rileva quanto segue:

- sul punto è stato costantemente affermato il principio secondo cui, mentre l'art. 97, comma 3 del Codice impone l'obbligo di procedere alla verifica nei casi individuati, il successivo comma 6 si limita a facoltizzare la stazione appaltante a procedere alla suddetta verifica sempre che l'offerta, pur in assenza delle condizioni indicate dal comma precedente appaia, in base a elementi specifici, anormalmente bassa (tar Sicilia, Catania, Sez. III, 13 aprile 2017, n. 805; Tar Lazio – Roma, Sez. II, 2 gennaio 2017, n. 24);
- nel caso in esame il punteggio attribuito all'offerta tecnica ed economica dell'aggiudicataria è superiore ai 4/5 dei corrispondenti punti massimi previsti dal disciplinare di gara;
- secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale la scelta di sottoporre l'offerta a verifica facoltativa di anomalia, ai sensi dell'articolo sopra citato, è rimessa all'ampia discrezionalità della stazione appaltante che la dispone laddove, "in base a elementi specifici" l'offerta "appaia anormalmente bassa" nell'ambito di una valutazione ampiamente discrezionale, che non richiede un'espressa motivazione e che risulta sindacabile soltanto in caso di macroscopica irragionevolezza o illogicità (tar Lombardia – Milano, Sez. IV, 27 ottobre 2017, n. 2048; Cons. Stato, Sez. III, 3 luglio 2015, n. 3329; id. 1 febbraio 2017, n. 438);
- la giurisprudenza ha ancor più dettagliatamente chiarito che il giudizio di incongruità dell'offerta costituisce espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile solo in caso di macroscopica illogicità o di erroneità fattuale, che rendano palese l'inattendibilità complessiva dell'offerta (Cons. Stato, Sez. V, 5 marzo 2018, n. 1350).

Tutto quanto sopra premesso, da un'analisi dell'offerta presentata e in base alle offerte precedentemente presentate dagli operatori economici nell'ambito delle precedenti procedure di gara svoltesi per l'affidamento dei servizi assicurativi aziendali, si ritiene che l'offerta proposta da AVIVA ITALIA S.p.a. è da ritenersi congrua.

Il Responsabile del procedimento dichiara conclusa la suddetta fase di verifica.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che viene sottoscritto digitalmente ai sensi del T. U. n. 445/2000 e D. Lgs. n. 82/2005 e rispettive norme collegate con i nominativi seguenti:

Il Responsabile del procedimento – Ing. Stefania Pusceddu

Il verbalizzante – Dott. Salvatore Iecle